CONTENUTI DI CARATTERE FISCALE TRIBUTARIO SOCIETARIO PRESENTI ALL'INTERNO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 (ART. 1 LEGGE 178 DEL 30/12/2020)

Con il provvedimento di fine anno sono stati prorogati i termini entro i quali poter fruire delle detrazioni sulle spese relative agli interventi sul patrimonio edilizio esistente in Italia (<u>Bonus Casa</u>, <u>Ecobonus</u>, <u>Sisma Bonus</u>, ecc), compreso il Superbonus 110%, e sono state anche apportate modifiche alle norme che regolamentano l'applicazione dei suddetti benefici, compreso l'ultimo menzionato.

Di seguito si riportano, brevemente, le novità introdotte, evidenziando che le stesse dovrebbero comportare un intervento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, a modifica della modulistica e delle procedure necessarie per dare seguito alle incombenze necessarie all'ottenimento dei benefici indicati e si spera che la stessa Agenzia renda più chiare, con ulteriori circolari e/o risoluzioni le parti della normativa ancora di difficile interpretazione.

Le tabelle sotto riportate evidenziano i contenuti dei commi compresi nell'art. 1 della Legge 178 del 30/12/2020 dove sono stati trattati gli argomenti summenzionati.

Riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia

| Commi | Argomento |
|-------|---|
| 58-60 | Riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia |
| | È stato prorogato al 2021 il termine entro cui avvalersi della detrazione fiscale per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica c.d. "Ecobonus". La proroga riguarda anche gli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari, micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. |
| | Prorogato al 2021 il termine entro cui sostenere le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, c.d. "bonus ristrutturazioni", per fruire della detrazione maggiorata del 50% sull'importo massimo di €96.000 di spese. Tale detrazione è stata inoltre estesa anche agli interventi per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. |
| | È stato confermato anche per il 2021 il c.d. "Bonus Mobili", innalzando il tetto di spesa a €16.000 sul quale calcolare la detrazione al 50% prevista per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di opere di "ristrutturazione" iniziate dall'1.01.2020. |
| | Proroga per il 2021 del c.d. "Bonus Facciate" pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. |

Bonus idrico

| Commi | Argomento |
|-------|---|
| 61-65 | Bonus idrico |
| | Al fine di favorire il risparmio di risorse idriche, è stato istituito, tramite il "Fondo per il risparmio di risorse idriche" pari a 20 milioni di euro per il 2021 e fino ad esaurimento dello stesso, il c.d. "bonus idrico". Tale agevolazione, pari a €1.000 per ciascun beneficiario, è a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare entro il 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia, colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, sia su edifici o parti di edifici esistenti sia su singole unità immobiliari. |
| | Il beneficio spetta per: Fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico; Fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto. |
| | Sono comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Si precisa che il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini ISEE. Le modalità ed i termini per l'ottenimento e l'erogazione del bonus saranno definiti con apposito Decreto del Ministero dell'ambiente. |

Superbonus 110%

Commi Argomento

66-74 | Superbonus 110%

Il Superbonus 110% viene prorogato alle spese sostenute entro il **30.06.2022**, con rateazione in 4 rate annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2022.

Per i condomini è stabilita un'ulteriore proroga al 31.12.2022, alla condizione che al 30.06.2022 siano stati eseguiti interventi per almeno il 60% di quelli complessivamente previsti. Gli IACP godono della proroga al 30.06.2023 se al 31.12.2022 sono stati eseguiti interventi per almeno il 60% di quelli complessivamente previsti (per gli IACP la detrazione sarà ripartibile in 4 quote annuali solo riguardo alle spese sostenute dall' 1/7/2022).

Specificato, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, che una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Tra i beneficiari dell'agevolazione vengono inclusi anche le persone fisiche private, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. L'estensione dell'agevolazione in tali termini dovrebbe quindi consentire anche agli unici proprietari di edifici residenziali comprendenti fino a 4 unità immobiliari di fruire del <u>Superbonus</u> sulle spese riguardanti gli interventi "trainanti" descritti nell'art. 119 del DL RILANCIO 2020 relativi alle parti comuni dell'edificio, potendo contemporaneamente fruire anche della medesima agevolazione per gli interventi "trainati" sulle singole unità immobiliari comprese nello stesso edificio (tenendo conto però della limitazione normativa che consente di fruire del Superbonus sulle spese riguardanti gli interventi *trainanti e trainati* di riqualificazione energetica solo in riferimento a due unità immobiliari per contribuente)

Viene inclusa tra gli interventi agevolati di isolamento termico la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Tra i lavori "trainati" (dagli interventi "trainanti" di riqualificazione) per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%, sono stati aggiunti gli interventi finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche.

La detrazione è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici residenziali.

In riferimento all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, viene stabilito un limite di spesa massima per colonnina di ricarica pari a €2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno; €1.500 per gli edifici plurifamiliari o condomini che installino massimo 8 colonnine; €1.200 per gli edifici plurifamiliari o condomini che installino più di 8 colonnine. L'agevolazione specifica comunque potrà riguardare una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Tra gli immobili agevolabili vengono inclusi anche di quelli privi di A.P.E. perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A e vengano effettuati lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente.

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali <u>Ecobonus</u> e <u>Sisma Bonus</u>, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma

nei comuni di cui agli elenchi allegati al DL 189/2016 (Sisma Centro Italia) e di cui al DL 39/2009 (Sisma Abruzzo); agevolazione ora estesa ai comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; in questi casi, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione.

Le deliberazioni dell'assemblea di condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi che usufruiscono del Superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Con le stesse modalità può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento approvato.

L'obbligo in capo ai tecnici abilitati di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni si considera rispettato qualora i soggetti abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall'attività professionale purché questa non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, preveda un massimale non inferiore a €500.000 specifico per il rischio di asseverazione, garantisca un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell'attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

È previsto l'obbligo di esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello riportante la seguente dicitura: "Accesso agli interventi statali previsti dalla L. 77/2020, Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

È prorogata infine al 2022 la possibilità di effettuazione l'opzione per la trasformazione della detrazione in un credito cedibili a terzi o in un contributo da scontare in fattura da parte del fornitore intervenuto nelle opere (il nuovo termine riguarda tutte le spese sostenute relative agli interventi descritti al comma 2 dell'art. 121 DL RILANCIO 2020 per i quali i contribuenti fruiranno del Superbonus oppure del Bonus Casa, dell'Ecobonus, del Sisma Bonus).

L'efficacia delle proroghe descritte in questa specifica scheda, agevolazione rimangono comunque subordinate alla definitiva approvazione da parte della Consiglio dell'Unione Europea.

Bonus Verde

| Comma | Argomento |
|-------|---|
| 76 | Bonus verde |
| | Prorogato per il 2021 il c.d. "bonus verde". |
| | Gli interventi agevolabili riguardano la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici |
| | esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; |
| | la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Sono agevolabili le opere che si |
| | inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella |
| | sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente; non è pertanto agevolabile il solo acquisto di piante o altro materiale. |
| | Il beneficio, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile, consiste in una detrazione IRPEF |
| | del 36% su un tetto massimo di spesa di €5.000 per unità immobiliare. È necessario che le spese |
| | siano documentate ed effettuate con mezzi di pagamento tracciabili e che siano sostenute ed |
| | effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sul |
| | quale sono effettuati gli interventi sulla base di un titolo idoneo. |
| | L'agevolazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni |
| | esterne degli edifici condominiali; la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della |
| | quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio |
| | entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
| | Sono comprese tra le spese detraibili quelle di progettazione e manutenzione connesse |
| | all'esecuzione degli interventi. |